

ATTO CONCLUSIVO
DEL NEGOZIATO SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI
DELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaijan, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati partecipanti,

Richiamando gli obblighi assunti nel Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato CFE, e gli importanti risultati conseguiti con tale Trattato,

Conformemente all'obbligo, enunciato nell'Articolo XVIII del Trattato CFE, di proseguire i negoziati sulle forze armate convenzionali con lo stesso Mandato ed allo scopo di sviluppare il Trattato CFE e con l'obiettivo di concludere un accordo, non più tardi della Riunione di Helsinki del 1992 sui Seguiti della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), su misure supplementari intese a rafforzare ulteriormente la sicurezza e la stabilità in Europa,

Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989, ed avendo condotto negoziati a Vienna,

Avendo deciso di limitare e, se del caso, ridurre, su base nazionale, la consistenza degli effettivi delle loro forze armate convenzionali entro l'area di applicazione,*

Guidati dagli obiettivi e dai fini della CSCE, nella cui cornice sono stati condotti tali negoziati,

* L'area di applicazione delle misure adottate nel presente Atto è l'area di applicazione del Trattato CFE come definita nel paragrafo 1, lettera (B) dell'Articolo II del Trattato CFE, tenendo conto dell'intesa specificata nel paragrafo 5 dell'Annesso A al Documento Finale della Conferenza Straordinaria degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 5 giugno 1992.

Ausplicando una cooperazione più strutturata fra tutti gli Stati partecipanti alla CSCE su questioni relative alla sicurezza, nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza conformemente al loro impegno assunto nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e, di conseguenza, auspicando che sarà possibile per tutti gli Stati partecipanti alla CSCE, nel contesto di tali nuovi negoziati, di aderire ad un regime comune basato sulle misure adottate nel presente Atto Conclusivo, d'ora in avanti denominato l'Atto,

Tenendo conto del principio di sufficienza, e richiamando l'impegno degli Stati partecipanti a mantenere solo le capacità militari che sono necessarie ad impedire la guerra ed a provvedere ad una difesa efficace, tenendo presente il rapporto fra capacità e dottrine militari,

Riconoscendo la libertà di ciascuno Stato partecipante di scegliere il proprio ordinamento di sicurezza,

Hanno adottato quanto segue:

SEZIONE I. AMBITO DELLE LIMITAZIONI

1. Ciascuno Stato partecipante limiterà, come specificato nella Sezione II del presente Atto, il suo personale basato a terra entro l'area di applicazione nelle seguenti categorie di forze armate convenzionali:

- (A) tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze terrestri, incluse le formazioni e le unità della difesa aerea subordinate a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o equivalente, come specificato nella Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE;
- (B) tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, incluse le forze dell'aviazione a lungo raggio notificate ai sensi della Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, nonché le forze dell'aviazione militare da trasporto;
- (C) tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze della difesa aerea diverse da quelle specificate nelle lettere (A) e (B) del presente paragrafo;
- (D) tutto il personale militare, escluso il personale di marina, in servizio permanente presso tutti gli organi, i comandi e gli stati maggiori centrali;
- (E) tutto il personale militare, escluso il personale di marina, in servizio permanente in tutte le formazioni, unità ed altre organizzazioni sotto controllo centrale, incluse quelle dei servizi di retrovia;
- (F) tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le formazioni e unità di marina basate a terra che hanno in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, veicoli corazzati gittaponte, veicoli corazzati di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" comedefiniti nell'Articolo II del Trattato CFE o che hanno in dotazione gli aerei di marina da combattimento basati a terra cui si fa riferimento nella Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei della Marina Basati a Terra del 19 novembre 1990;
- (G) tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le altre formazioni, unità ed altre organizzazioni che hanno in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco, in servizio nelle proprie forze armate convenzionali, come definiti nell'Articolo II del Trattato CFE; e
- (H) tutto il personale della riserva che ha completato il servizio militare iniziale o l'addestramento iniziale e che viene richiamato o che si presenta volontariamente per servizio militare a tempo pieno o addestramento nelle forze armate convenzionali per un periodo continuativo superiore a 90 giorni.

2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente Sezione, le seguenti categorie di personale non sono incluse nell'ambito delle limitazioni specificato nel presente

Atto:

- (A) il personale in servizio in organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna;
- (B) il personale in transito da una dislocazione al di fuori dell'area di applicazione verso una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione medesima che si trovi nell'area di applicazione per non più di sette giorni; e
- (C) il personale in servizio alle dipendenze delle Nazioni Unite.

3. Se, dopo la data di entrata in vigore del presente Atto, verrà costituita entro l'area di applicazione qualsiasi formazione o unità che, per la sua struttura e i suoi armamenti, avrà capacità di combattimento terrestre al di fuori delle frontiere nazionali contro un nemico esterno, uno Stato partecipante potrà sollevare in seno al Gruppo Consultivo Congiunto qualsiasi questione riguardante il personale in servizio in tali formazioni e unità. Il Gruppo Consultivo Congiunto considererà qualsiasi questione di tale natura in base a tutte le informazioni disponibili, incluse le informazioni fornite dagli Stati partecipanti interessati, in vista di determinare se i summenzionati criteri siano applicabili a tali formazioni e unità; se si riterrà che si applichino tali criteri, il personale in servizio in tali formazioni e unità verrà incluso nell'ambito delle limitazioni specificato nel presente Atto.

SEZIONE II. LIMITI NAZIONALI AL PERSONALE

1. Ciascuno Stato partecipante limiterà il proprio personale militare basato a terra entro l'area di applicazione nelle categorie delle forze armate convenzionali specificate nella Sezione I, paragrafo 1 del presente Atto in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato CFE e dopo di allora, il numero complessivo di tale personale non superi il numero che rappresenta il proprio limite nazionale al personale come specificato nel presente paragrafo:

Repubblica d'Armenia	
Repubblica d'Azerbaijan.....	
Repubblica di Belarus.....	100.000
Regno del Belgio	70.000
Repubblica di Bulgaria	104.000
Canada	10.660
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca	140.000
Regno di Danimarca	39.000
Repubblica Francese.....	325.000
Repubblica di Georgia.....	40.000
Repubblica Federale di Germania	345.000
Repubblica Ellenica.....	158.621
Repubblica d'Islanda.....	0
Repubblica Italiana	315.000
Repubblica di Kazakistan.....	0
Granducato di Lussemburgo.....	900
Repubblica di Moldova	
Regno di Norvegia.....	32.000
Regno dei Paesi Bassi.....	80.000
Repubblica di Polonia.....	234.000
Repubblica Portoghese	75.000
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	260.000
Romania.....	230.000
Federazione Russa	1.450.000
Regno di Spagna.....	300.000
Stati Uniti d'America	250.000
Repubblica di Turchia	530.000
Ucraina	450.000
Repubblica d'Ungheria	100.000

2. Ai fini della registrazione di varianti alle informazioni specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione, il Governo del Regno dei Paesi Bassi distribuirà a tutti gli Stati partecipanti una versione riveduta delle informazioni di cui a tale paragrafo.

3. Ciascuno Stato partecipante potrà rivedere il proprio limite nazionale al personale conformemente alle disposizioni della Sezione III del presente Atto.

SEZIONE III. PROCEDURE DI REVISIONE

1. Uno Stato partecipante potrà effettuare una revisione in decremento del proprio limite nazionale al personale dando notifica del proprio limite riveduto a tutti gli altri Stati partecipanti. Tale notifica specificherà la data in cui detto limite riveduto entrerà in vigore.

2. Uno Stato partecipante che intenda effettuare una revisione in aumento del proprio limite nazionale al personale darà notifica di tale contemplata revisione a tutti gli altri Stati partecipanti. Tale notifica comprenderà una spiegazione dei motivi di siffatta revisione. Ogni Stato partecipante potrà sollevare qualsiasi questione in merito alla contemplata revisione. Il limite nazionale al personale riveduto entrerà in vigore 42 giorni dopo che ne sarà stata data notifica, a meno che uno Stato partecipante abbia sollevato un'obiezione a tale revisione, dando notifica della sua obiezione a tutti gli altri Stati partecipanti.

3. Se verrà sollevata un'obiezione, qualsiasi Stato partecipante potrà richiedere la convocazione di una conferenza straordinaria che esaminerà la contemplata revisione alla luce delle spiegazioni fornite e che cercherà di decidere un futuro limite nazionale al personale. La conferenza straordinaria avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che la stessa non decida diversamente, non durerà più di tre settimane.

SEZIONE IV. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ciascuno Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti, conformemente alle disposizioni della presente Sezione, le seguenti informazioni riguardanti il proprio personale basato a terra nell'area di applicazione:

- (A) per quanto riguarda tutto il personale specificato nella Sezione I, paragrafo 1 del presente Atto, il numero complessivo;
- (B) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze terrestri, incluse le formazioni e le unità della difesa area subordinate a livello pari o inferiore al livello di distretto militare o equivalente, come specificato nella Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, il numero complessivo e il numero in ogni formazione, unità e altra organizzazione fino al livello minimo di brigata/reggimento o equivalente, specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;
- (C) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, incluse le forze dell'aviazione a lungo raggio notificate ai sensi della Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, nonché le forze dell'aviazione militare da trasporto, il numero complessivo e il numero in ogni formazione, unità e altra organizzazione delle forze armate convenzionali fino al livello minimo di stormo/reggimento aereo o equivalente, specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;
- (D) per quanto riguarda il personale militare in servizio permanente nelle forze della difesa aerea diverse da quelle specificate nelle lettere (B) e (C) del presente paragrafo, il numero complessivo e il numero in ogni formazione e altra organizzazione fino al livello ordinativo immediatamente superiore al livello di divisione o equivalente (ossia, armata di difesa aerea o equivalente), specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ognuna di tali formazioni e organizzazioni;
- (E) per quanto riguarda tutto il personale militare delle forze armate convenzionali, escluso il personale di marina, in servizio permanente presso tutti gli organi, i comandi e gli stati maggiori centrali, il numero complessivo;
- (F) per quanto riguarda tutto il personale militare delle forze armate convenzionali, escluso il personale di marina, in servizio permanente in tutte le formazioni, unità e altre organizzazioni sotto controllo centrale, incluse quelle dei servizi di retrovia, il numero complessivo e il numero in ogni formazione, unità e altra organizzazione fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente, specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di

pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;

- (G) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le formazioni e unità di marina basate a terra che hanno in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle categorie specificate nella Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE o che hanno in dotazione gli aerei di marina da combattimento basati a terra cui si fa riferimento nella Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei della Marina Basati a Terra del 19 novembre 1990, il numero complessivo e il numero in ogni formazione e unità fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente, nonché nelle unità al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti), specificando la designazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni e unità;
- (H) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le formazioni, unità e altre organizzazioni delle forze armate convenzionali specificate nella Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, il numero in ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente, nonché nelle unità al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti), specificando la designazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ognuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;
- (I) per quanto riguarda tutto il personale in servizio in tutte le formazioni e unità fino al livello minimo di battaglione autonomo o separatamente dislocato o equivalente che hanno in dotazione carri armati, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri specializzati d'attacco nonché veicoli corazzati da combattimento di fanteria come specificato nell'Articolo XII del Trattato CFE, in organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna, il numero in ciascuna di tali formazioni e unità in ciascun sito in cui sono detenuti tali armamenti ed equipaggiamenti, specificando la designazione a livello nazionale di ciascuna di tali organizzazioni e l'ubicazione, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche, di ciascun sito in cui sono detenuti tali armamenti ed equipaggiamenti;
- (J) per quanto riguarda tutto il personale in servizio in tutte le formazioni e unità in organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna, escluse le forze di polizia civile non armate o dotate di armamento leggero e i servizi di protezione non armati o dotati di armamento leggero, il numero complessivo nonché il numero complessivo in ciascuna regione amministrativa o equivalente;

- (K) per quanto riguarda tutto il personale della riserva che ha completato il suo servizio militare iniziale o il suo addestramento iniziale e che è stato richiamato o che si è presentato volontariamente per il servizio militare o l'addestramento nelle forze armate convenzionali dopo il più recente scambio di informazioni fornite conformemente alla presente Sezione, il numero complessivo, specificando l'eventuale numero di coloro che sono stati richiamati o che si sono presentati volontariamente per servizio militare a tempo pieno o per addestramento nelle forze armate convenzionali per un periodo continuativo di più di 90 giorni;
- (L) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio alle dipendenze delle Nazioni Unite, il numero complessivo; e
- (M) per quanto riguarda tutto il personale militare, escluso il personale di marina, in servizio in tutte le altre formazioni, unità e altre organizzazioni delle forze armate convenzionali, il numero complessivo, specificando la designazione di tali formazioni, unità e organizzazioni.

2. Nel fornire informazioni sulla consistenza degli effettivi in conformità alla presente Sezione, ciascuno Stato partecipante indicherà la consistenza degli effettivi autorizzati in tempo di pace, che si approssimerà al numero di effettivi in servizio entro l'area di applicazione in ciascuna delle formazioni, unità e altre organizzazioni specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione.

3. Le disposizioni della presente Sezione non si applicheranno al personale in transito nell'area di applicazione in provenienza da una località al di fuori dell'area di applicazione e diretto a una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione. Il personale nelle categorie specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione che sia entrato nell'area di applicazione in transito sarà assoggettato alle disposizioni della presente Sezione qualora rimanga entro l'area di applicazione per un periodo superiore a sette giorni.

4. Ciascuno Stato partecipante sarà responsabile delle sue proprie informazioni; la ricezione di tali informazioni non implicherà la convalida né l'accettazione delle informazioni fornite.

5. Gli Stati partecipanti forniranno le informazioni specificate nella presente Sezione conformemente ai modelli e alle procedure da concordare in seno al Gruppo Consultivo Congiunto.

6. Prima della data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, ciascuno Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti le informazioni specificate nel paragrafo 1, lettere (A), (D), (E) e da (G) a (M) della presente Sezione, nonché le informazioni sui numeri complessivi del personale nelle categorie specificate nelle lettere (B), (C) e (F) di tale paragrafo, in forma scritta, in una delle lingue ufficiali della CSCE, utilizzando canali diplomatici o altri canali ufficiali da loro designati, conformemente al seguente calendario:

- (A) non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del Trattato CFE, con informazioni valide alla data di entrata in vigore di tale Trattato; e

- (B) il 15 dicembre dell'anno in cui il Trattato CFE entrerà in vigore (a meno che l'entrata in vigore di tale Trattato non cada entro i 60 giorni precedenti il 15 di dicembre), e - dopo di allora - il 15 dicembre di ogni anno, con validità al primo di gennaio dell'anno successivo.

7. Con inizio alla data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, ciascuno Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti tutte le informazioni specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione in forma scritta, in una delle lingue ufficiali della CSCE, utilizzando canali diplomatici o altri canali ufficiali da loro designati, conformemente al seguente calendario:

- (A) alla data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, con informazioni valide a tale data; e
- (B) il 15 dicembre dell'anno in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, e - dopo di allora - il 15 dicembre di ogni anno, con informazioni valide al primo di gennaio dell'anno successivo.

8. Gli Stati partecipanti, in occasione della prima rassegna del funzionamento del presente Atto conformemente al paragrafo 3 della Sezione VII del presente Atto, considereranno le questioni relative all'adeguatezza e all'efficacia della disaggregazione delle informazioni specificate nel paragrafo 1, lettere (B), (C) e (F) della presente Sezione.

SEZIONE V. MISURE DI STABILIZZAZIONE

NOTIFICA DI INCREMENTI DELLA CONSISTENZA DI EFFETTIVI DELLE UNITA'

1. Ciascuno Stato partecipante darà notifica a tutti gli altri Stati partecipanti con almeno 42 giorni di anticipo di qualsiasi incremento permanente della consistenza di effettivi di qualsiasi formazione, unità o altra organizzazione notificata nel più recente scambio di informazioni al livello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente conformemente alla Sezione IV del presente Atto quando tale incremento sia pari a 1.000 o più uomini al livello di brigata/reggimento, o a 500 o più uomini al livello di stormo/reggimento aereo, o livelli equivalenti.

NOTIFICA DEL RICHIAMO DI PERSONALE DELLA RISERVA

2. Qualsiasi Stato partecipante che intenda richiamare personale della riserva delle proprie forze armate convenzionali basate a terra entro l'area di applicazione darà notifica a tutti gli altri Stati partecipanti ogniquale volta il totale complessivo del personale richiamato e trattenuto in servizio militare a tempo pieno supererà una soglia di 35.000 uomini.

3. Tale notifica sarà fornita con almeno 42 giorni di anticipo rispetto al superamento di tale soglia. A titolo di eccezione, nel caso di situazioni di emergenza allorché una notifica preventiva non sia attuabile, la notifica sarà fornita al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre la data in cui viene superata tale soglia.

4. Tale notifica includerà le seguenti informazioni:

- (A) il numero totale del personale della riserva che verrà richiamato, specificando il numero di uomini che sarà richiamato per più di 90 giorni;
- (B) una descrizione generale dello scopo del richiamo;
- (C) le previste date di inizio e fine del periodo durante il quale sarà superata l'anzidetta soglia; e
- (D) la designazione e la sede di qualsiasi formazione in cui presteranno servizio più di 7.000 uomini al livello di divisione o equivalente o più di 9.000 uomini al livello di armata/corpo d'armata o equivalente del personale così richiamato.

RISUBORDINAZIONE DELLE UNITA'

5. Dopo il primo scambio di informazioni in conformità alla Sezione IV del presente Atto, uno Stato partecipante che intenda di risubordinare formazioni, unità o altre organizzazioni il cui personale è assoggettato a limitazione conformemente alla Sezione I del presente Atto a una formazione, unità o altra organizzazione il cui personale non sarebbe altrimenti assoggettato a limitazione darà notifica della prevista risubordinazione a tutti gli altri Stati partecipanti non più tardi della data in cui tale risubordinazione diverrà effettiva.

6. Tale notifica includerà le seguenti informazioni:
- (A) la data in cui tale risubordinazione diverrà effettiva;
 - (B) la subordinazione, la designazione e la normale sede del tempo di pace di ogni formazione, unità e organizzazione che verrà risubordinata, prima e dopo che tale risubordinazione diverrà effettiva;
 - (C) la consistenza degli effettivi autorizzati in tempo di pace per ogni formazione, unità e organizzazione che verrà risubordinata, prima e dopo che tale risubordinazione diverrà effettiva; e
 - (D) l'eventuale numero di carri armati, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e veicoli corazzati gittaponte come definiti nell'Articolo II del Trattato CFE in dotazione a ciascuna formazione, unità e organizzazione che sarà risubordinata, prima e dopo che tale risubordinazione diverrà effettiva.
7. Il personale in servizio in formazioni, unità o altre organizzazioni risubordinate dopo la data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto rimarrà assoggettato a limitazione conformemente alla Sezione I del presente Atto fino alla data dello scambio di informazioni conformemente alla Sezione IV del presente Atto per un anno susseguente all'anno in cui tale risubordinazione diverrà effettiva, dopodichè si applicherà la procedura specificata nel paragrafo 8 della presente Sezione.
8. Quarantadue giorni prima della fine del periodo di un anno specificato nel paragrafo 7 della presente Sezione, lo Stato partecipante che risubordina tali formazioni, unità o altre organizzazioni darà a tutti gli altri Stati partecipanti notifica della prevista esclusione. Su richiesta di un qualsiasi altro Stato partecipante, lo Stato partecipante che risubordina tali formazioni, unità o altre organizzazioni fornirà tutte le pertinenti informazioni a sostegno di tale esclusione.

SEZIONE VI. VERIFICA/VALUTAZIONE

1. Al fine di valutare l'osservanza dei limiti nazionali al personale e delle altre disposizioni del presente Atto, gli Stati partecipanti applicheranno la Sezione VII e la Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE e le altre pertinenti disposizioni di tale Trattato, unitamente alle disposizioni enunciate nella presente Sezione.

2. Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione VII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE, l'informativa preispettiva includerà informazioni sul numero di effettivi in servizio in una qualsiasi formazione, unità o altra organizzazione notificata nel più recente scambio di informazioni, conformemente alla Sezione IV del presente Atto e dislocata in quel sito d'ispezione. Se il numero di tali effettivi differisce dal numero di effettivi notificato in tale più recente scambio di informazioni, al nucleo d'ispezione verrà fornita una spiegazione di tale differenza. Inoltre, l'informativa preispettiva includerà informazioni sul numero di effettivi in servizio in qualsiasi altra formazione o unità fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente nonchè in unità autonome al livello di battaglione/gruppo di volo o equivalente nelle categorie specificate nel paragrafo 1, lettere (B), (C) e (F) della Sezione IV del presente Atto, che sia dislocata in quel sito d'ispezione.

3. Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE, il nucleo di scorta, ove ne faccia richiesta il nucleo d'ispezione, fornirà informazioni sul numero di effettivi in servizio in una qualsiasi formazione, unità o altra organizzazione notificata nel più recente scambio di informazioni, conformemente alla Sezione IV del presente Atto, dislocata in quel sito d'ispezione e le cui infrastrutture vengono ispezionate. Se il numero di tali effettivi differisce dal numero degli effettivi notificato in tale più recente scambio di informazioni, al nucleo d'ispezione verrà fornita una spiegazione di tale differenza.

4. Nel corso di un'ispezione ai sensi della Sezione VII o della Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE, gli ispettori potranno avere accesso, compatibilmente con le disposizioni di tale Protocollo, a tutte le infrastrutture assoggettate ad ispezione nel sito d'ispezione, incluse quelle usate da tutte le formazioni, unità e altre organizzazioni dislocate in quel sito di ispezione. Durante tali ispezioni, il nucleo di scorta, ove ne faccia richiesta il nucleo d'ispezione, specificherà se un particolare edificio del sito d'ispezione sia adibito ad alloggio della truppa o a mensa.

5. Gli ispettori includeranno nel rapporto d'ispezione redatto ai sensi della Sezione XII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE le informazioni fornite al nucleo d'ispezione conformemente ai paragrafi 2 e 3 della presente Sezione in un modello da concordare in seno al Gruppo Consultivo Congiunto. Gli ispettori potranno anche includere in tale rapporto commenti scritti relativi alla valutazione della consistenza di effettivi.

6. La valutazione dell'osservanza delle disposizioni del presente Atto sarà ulteriormente facilitata mediante le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza che sono già state sviluppate e che potranno essere sviluppate nel contesto dei nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza dopo la Riunione di Helsinki sui Seguiti CSCE. In tale contesto, gli Stati partecipanti sono pronti a cooperare per considerare modi e mezzi per perfezionare le disposizioni sulla valutazione specificate nel Documento di Vienna del 1992.

SEZIONE VII. MECCANISMI DI RIESAME

1. Gli Stati partecipanti riesamineranno l'applicazione del presente Atto conformemente alle procedure enunciate nella presente Sezione, utilizzando i pertinenti organi e canali nell'ambito del processo CSCE.
2. In particolare, qualsiasi Stato partecipante potrà in qualsiasi momento sollevare e chiarire questioni relative all'applicazione del presente Atto nell'ambito, come appropriato, del Gruppo Consultivo Congiunto. Gli Stati partecipanti considereranno nel contesto dei nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza, che saranno condotti dopo la Riunione di Helsinki sui Seguiti CSCE, il ruolo del Centro per la Prevenzione dei Conflitti a tale riguardo, ove appropriato.
3. Sei mesi dopo la data di entrata in vigore dei limiti nazionali al personale, conformemente alla Sezione II del presente Atto, e, dopo di allora, a scadenza di 5 anni, gli Stati partecipanti passeranno in rassegna il funzionamento del presente Atto.
4. Gli Stati partecipanti si riuniranno in una conferenza straordinaria qualora gliene venga fatta richiesta da un qualsiasi Stato partecipante che ritenga si siano verificate circostanze eccezionali relative al presente Atto. Tale richiesta sarà trasmessa a tutti gli altri Stati partecipanti e includerà una spiegazione delle circostanze eccezionali relative al presente Atto, quale ad esempio, un incremento del personale militare nelle categorie elencate nella Sezione I del presente Atto in una maniera o in una proporzione che lo Stato partecipante richiedente tale conferenza straordinaria ritenga pregiudizievole della sicurezza e della stabilità entro l'area di applicazione. La conferenza avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che essa non decida diversamente, durerà non più di tre settimane.

SEZIONE VIII. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

1. Le misure adottate nel presente Atto sono politicamente vincolanti. In ragione di ciò, il presente Atto non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il presente Atto avrà effetto contemporaneamente all'entrata in vigore del Trattato CFE.
2. Il presente Atto avrà la stessa durata del Trattato CFE e potrà essere integrato, modificato o sostituito.
3. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi trasmetterà copie conformi del presente Atto, il cui originale è in italiano, in francese, in inglese, in russo, in spagnolo e in tedesco, a tutti gli Stati partecipanti, e porterà il presente Atto all'attenzione del Segretariato della CSCE e del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In considerazione di quanto sopra, noi abbiamo apposto qui di seguito la nostra firma:

Fatto a Helsinki, addì dieci luglio millenovecentonovantadue, alla Riunione dei Capi di Stato o di Governo degli Stati Partecipanti.